



Spettabile
Comune di Pisa
Via degli Uffizi, 1
56100 - Pisa

PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

TRASMESSA A MEZZO PEC

Oggetto: Via Figuretta

Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 8 novembre 2021 n. 207 s.m.i. (ex art. 88 del D. Lgs. 259/2003) recante il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di San Giuliano Terme e che insistono sul comune di Pisa, nell'ambito della Concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* (Lotto n. 6)

La sottoscritta Open Fiber S.p.A., società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Open Fiber Holdings S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano, capitale sociale pari ad euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita via 09320630966 ("OF"), qui rappresentata nella persona di **MARCO GASPARINI**, C.F. **GSPMRC69M24D612F**, nato a **FIRENZE (FI)** il **16/06/1970**, nella sua qualità di **Procuratore e Regional Manager Regione Toscana** della medesima società

Premesso che

- in data 24 maggio 2022 Open Fiber è risultata aggiudicataria della seguente gara: Bando per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di Progetti di investimento per la costruzione e gestione di reti a banda ultra-larga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* ("**Piano Italia 1 Giga**");
- il predetto Piano è finanziato con fondi del PNRR e sarà attuato in conformità alle disposizioni della normativa euro unitaria, nazionale e regionale di riferimento con particolare riguardo al Regolamento UE 2021/241 e alla Decisione di aiuto SA.63170 (2021/N) della Commissione Europea recante approvazione del Piano Italia 1 Giga;

- in particolare, Open Fiber è risultata aggiudicataria del Lotto 2 Puglia, del Lotto 6 Toscana, del Lotto 7 Lazio, del Lotto 8 Sicilia, del Lotto 9 Emilia-Romagna, del Lotto 10 Campania, del Lotto 12 Friuli-Venezia Giulia e Veneto, del Lotto 13 Lombardia;
- l'attuazione del progetto indicato ai par. precedente si concluderà entro il 30 giugno 2026;
- in base alle regole della gara sopra citata, Open Fiber è tenuta ad offrire accesso *wholesale* a tempo indeterminato per quanto concerne le infrastrutture passive e per un periodo di 10 anni per quanto concerne le infrastrutture attive;
- il Comune di **San Giuliano Terme** rientra nel piano di intervento del Piano Italia 1 Giga;

Considerato che

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal D.lgs.259/2003 come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 207/2021 che sostituisce gli artt. da 1 a 98 del D.Lgs. 259/2003 (di seguito "Codice delle Comunicazioni Elettroniche");
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- l'art. 43, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche chiarisce che *"alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"*;
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'attuale art. 49 del Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche;
- l'art. 49, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che *"il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture"*;
- la nuova normativa (come specificato *infra*) prevede un regime di obbligatorietà per la convocazione della conferenza dei servizi nel caso in cui – al fine di installare infrastrutture di comunicazione elettronica – sia necessario ottenere diversi provvedimenti da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti (come nel caso relativo alla pratica in oggetto);

- Specificatamente, l'art. 49, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che:
 - 2 “*il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*”;
 - 3. “***Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione*”;**
 - 4. “*La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori*”;
 - 5. “*Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo*”;
- l'art. 49, comma 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede espressamente che: “***Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per***

l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;

- il successivo comma 9 dell'art. 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche statuisce che: *“Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;*
- l'art. 49 c. 10 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che: *“Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo (...)”.* Tale nuovo comma fa altresì salve le buone pratiche già implementate dalle Amministrazioni con gli operatori di settore per il rilascio dei relativi permessi e autorizzazioni con tempistiche più ridotte, specificando che *“Gli*

enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo”;

- *l'art. 49, comma 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone che “Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale”;*
- *l'art.49, comma 11, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede espressamente che “Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”;*
- *il successivo art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in tema di oneri da versare nei confronti delle amministrazioni, statuisce che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.*
- *a maggiore chiarezza, il citato art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 (c.d. “Decreto Fibra”), come novellato dall'art. 'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;”*

- in tema di tecniche di scavo a basso impatto ambientale, l'art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che *“Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini trincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale”*;

tutto ciò premesso e considerato, **Open Fiber S.p.A.**,

chiede

- il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi meglio descritti nella relazione tecnica nelle vie indicate all'interno del Vostro territorio, come da planimetrie e disegni illustrativi allegati alla presente istanza;
- il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire buche e scavi di raccordo necessari ad aggirare eventuali tratti di illuminazione pubblica interrata non pervia.

Vi informiamo che:



- per eventuali chiarimenti o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti: **Domenico Olivadese** (email: domenico.olivadese@openfiber.it , cell: 3351321452);
- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it o all'indirizzo Via Laurentina 449 – 00142 Roma;
- saranno inviate successive comunicazioni in merito all'individuazione dell'Impresa incaricata della realizzazione dei lavori/Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'avvio dei lavori sarà preceduto da apposita Comunicazione di Inizio Lavori.

Allegati:

- Relazione tecnica
- Planimetrie e disegni grafici illustrativi
- Documenti e procura del richiedente

Distinti saluti.

Open Fiber S.p.A.
